

Codice DB1410

D.D. 3 marzo 2014, n. 461

**R.D. 523/1904 - Polizia Idraulica n. 5367 - Autorizzazione idraulica e concessione demaniale in sanatoria per attraversamento aereo staffato al ponte sulla S.P. 173 sul Torrente Mondalavia in Loc. Gorra nel comune di Bene Vagienna (CN) - Richiedente: Consorzio rurale Acquedotto Basse - Bene Vagienna (CN).**

In data 22/01/2014 il Consorzio rurale Acquedotto Basse con sede in Bene Vagienna, Frazione S. Stefano n. 32, ha presentato istanza per il rilascio della concessione demaniale in sanatoria per un un attraversamento del Torrente Mondalavia con condotta idrica in acciaio staffata all'impalcato del ponte esistente della S.P. 173 in Loc. Gorra nel Comune di Bene Vagienna.

Poiché tali opere interferiscono con il corso d'acqua Torrente Mondalavia è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dal Geom. Massimo Pellegrino in base ai quali si raffigurano le opere ed i lavori di che trattasi.

Copia dell'istanza comprendente gli elaborati progettuali ed unitamente alle integrazioni pervenute è rimasta pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Bene Vagienna per 15 giorni (dal 29/01/2014 al 13/02/2014) senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

E' stata effettuata visita in sopralluogo da parte di un funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Torrente Mondalavia.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

visto l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;

vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;

visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;

visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;

visti gli art. 89-90 del D.P.R. n. 616/1977;

vista la L.R. n. 40/1998;

visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;

visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;

viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;

visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;

vista la Polizia Idraulica n. 5301 e la Determinazione n. 2718/DB1410 del 13/11/2013 di autorizzazione idraulica del ponte;

*determina*

di autorizzare, in sanatoria ed ai soli fini idraulici, il Consorzio rurale Acquedotto Basse con sede in Bene Vagienna, Frazione S. Stefano n. 32 a mantenere le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. nessuna variazione potrà essere introdotta alle opere senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
3. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia degli alvei che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
4. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
5. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

Con successivo atto si provvederà al rilascio della concessione in sanatoria per la regolarizzazione amministrativa e fiscale dell'occupazione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010

Il Responsabile ad interim del Servizio  
Mauro Forno